

Iperammortamento e Transizione 5.0 - Aggiornamento

Circolare 173 del 08/04/2026 - Credito e Finanza

Il [Decreto Legge n. 38 del 27 marzo 2026](#) introduce due importanti interventi nel sistema degli incentivi agli investimenti delle imprese.

Le novità riguardano:

1. l'iper ammortamento, per il quale viene eliminato il requisito di produzione dei beni agevolabili all'interno dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), ampliando l'ambito oggettivo dell'agevolazione;
2. il credito d'imposta Transizione 5.0, che viene drasticamente ridotto per le imprese cosiddette "esodate" del 5.0, ossia le imprese che hanno prenotato l'agevolazione tra il 7 e il 27 novembre 2025 dopo l'annuncio dell'esaurimento dei fondi ed esclude dal perimetro agevolabile gli investimenti in fonti di energia rinnovabile (FER) e in formazione. Ad oggi la previsione è stata rivista dal DL 42/2026 che interviene modificando il Decreto Legge 38/2026. Per quanto riguarda i beni strumentali, la nuova percentuale è pari all'89,77%, che significa che chi aveva maturato l'aliquota del 45% prenderà il 40,4%, mentre chi aveva diritto all'aliquota del 35% prenderà il 31,4%. Il nuovo decreto prevede inoltre che le domande validamente pervenute per la parte relativa alle FER saranno soddisfatte al 100% del credito maturato.

Iper ammortamento – Eliminato il requisito "made in EU"

La prima novità riguarda l'iper ammortamento, introdotto dalla Legge di bilancio 2026 (art. 1, commi 427 - 436) per agevolare gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Nella sua formulazione iniziale la misura ammetteva all'agevolazione:

- i beni materiali e immateriali 4.0, inclusi negli allegati IV e V della Legge di bilancio 2026
- nonché i beni destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo

purché prodotti negli Stati membri dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo.

Il DL 38/2026 (art. 7) interviene su questo aspetto eliminando il requisito territoriale di produzione dei beni nell'UE o nello SEE. La modifica ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2026, ampliando così la gamma di beni acquistabili e potenzialmente agevolabili.

Questa modifica conferma quanto già anticipato dal Vice Ministro Maurizio Leo in occasione di Telefisco 2026 (5 febbraio 2026) e successivamente ribadito nel [comunicato MEF del 12 marzo 2026](#).

Moduli fotovoltaici ancora vincolati al “made in EU”

Il DL fiscale non modifica il requisito del “made in EU” per gli impianti fotovoltaici e che rimane invariato. Pertanto, gli impianti fotovoltaici continuano a essere agevolabili solo se dotati di:

- moduli fotovoltaici con celle entrambi prodotti in UE, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% (DL 181/2023, art. 12, c. 1, lett. b);
- moduli fotovoltaici prodotti in UE, composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte in UE con un'efficienza minima del 24% (DL 181/2023, art. 12, c. 1, lett. c).

Prossimi step per l'attuazione della misura

Per la piena operatività dell'incentivo occorre attendere la pubblicazione del Decreto attuativo del MIMIT, che dovrà recepire le novità introdotte dal Decreto fiscale e chiarire alcune questioni ancora aperte, come ad esempio:

- la modalità di applicazione degli scaglioni di investimento (se su base annuale come si evince dalla [Relazione tecnica](#) al DL fiscale o sull'intero arco temporale agevolato);
- la sovrapposizione, nel primo semestre 2026, tra il credito d'imposta Transizione 4.0 e l'iperammortamento (a quali condizioni è possibile scegliere tra l'una o l'altra agevolazione);
- la possibilità di agevolare i canoni per l'utilizzo dei software 4.0 in cloud computing.

Occorre inoltre attendere l'apertura della piattaforma GSE, necessaria per l'invio delle comunicazioni relative agli investimenti.

Rivolgersi a

Area Credito e Finanza

Fonte: <https://www.confindustria-am.it/servizi/credito-e-finanza/circolari/iperammortamento-e-transizione-5-0-aggiornamento>